

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Distretto 42 - Ambito Territoriale n. 15

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. VAILATI"

Via A. GRANDI, 146 - 00045 GENZANO DI ROMA

☎ 06/97858669 - C.M. RMPS39000G

rmps39000g@istruzione.it - rmps39000g@pec.istruzione.it

www.liceovailatigenzano.edu.it

C.F. 82005500580 - C.U. UFBV98

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2023-24

Approvato dal collegio dei Docenti in data 25 ottobre 2023

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre 2023

Premesso

che la scuola è luogo educativo e ha come finalità l'istruzione e la formazione dei giovani e delle giovani, e che tali finalità trovano realizzazione in un processo-sistema che, configurando la scuola come organizzazione complessa di servizio, richiede la collaborazione sia degli operatori scolastici in tutte le componenti sia dei destinatari del servizio;

Considerato

che la scuola è luogo di produzione-rielaborazione e di trasmissione-ricezione di cultura in forma interpersonale e collettiva, e che gli studenti e le studentesse devono avere la possibilità di fruire di tale forma anche attraverso l'utilizzazione delle strutture, degli strumenti e dei sussidi didattici messi a disposizione dall'istituzione scolastica.

Considerato

che la scuola è luogo di esperienza democratica fondata sui principi della partecipazione, della cooperazione e dell'autonomia e che partecipazione, cooperazione e autonomia, così come la collegialità, sono modi di essere di strutture statali o che operano in nome dello Stato, ne scaturisce un conseguente quadro normativo che, come sistema di diritti e doveri, informa e guida gli atti e i comportamenti di tutti i soggetti che operano nella comunità scolastica.

Visto

il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Visto

il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07.

Vista

la nota prot. 9602 del 31 luglio 2008.

GLI ORGANI COLLEGIALI; DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIOVANNI VAILATI” HANNO PREDISPOSTO ED APPROVATO IL SEGUENTE “REGOLAMENTO D’ISTITUTO”

TITOLO I IDENTITÀ DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIOVANNI VAILATI”

Art. 1 NORME GENERALI

1. Nel rispetto del dettato costituzionale e in sintonia con il P.T.O.F., il Liceo Scientifico Statale "G.Vailati" si configura come istituzione scolastica:
 - destinata all'educazione democratica dei giovani e delle giovani, anche nella prospettiva della continuità e della formazione permanente;
 - attenta alle istanze socio-culturali fatte proprie nelle forme e nelle attuazioni ritenute opportune dagli organi individuali e collegiali competenti,
 - aperta all'innovazione didattica-metodologica, promossa ed attuata nell'ambito delle disponibilità economico-finanziarie e in relazione alle condizioni strutturali e ambientali;
 - disponibile alla progettazione-realizzazione, sulla base di collegamenti in rete con le altre scuole e di accordi con la Regione e gli Enti Locali, di percorsi formativi integrati.
2. L'iscrizione al Liceo Scientifico "G. Vailati" comporta un versamento sul c.c.p. dell'Istituto per un importo deciso dal Consiglio di Istituto. Il contributo, *la cui quota di 100 euro è ripartita in 10 euro di assicurazione e 90 euro di contributo per le esigenze funzionali della scuola*, è richiesto solo ed esclusivamente quale contribuzione volontaria con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. Tale importo, che rientra nei vari contributi dell'aggregazione 05 di cui al D.I. 44/2001, risulta impegnato a copertura delle seguenti spese:
 - aggiornamento e gestione del registro elettronico;
 - assicurazioni e infortuni R.C.;
 - fondo studenti per attività-iniziativa autogestite;
 - compensazione - risarcimento danni del materiale scolastico e delle attrezzature;
 - manutenzione apparecchiature tecnico-scientifiche;
 - materiale di cancelleria (per esempio fotocopie ad uso degli studenti);

- corsi di recupero;
 - parte della spesa per lo sportello di ascolto psicologico;
 - giornalino scolastico.
3. Del contributo volontario di cui all'art. 2, la parte dell'importo relativo alla voce "Fondo Studenti" è di € 8,00. Su di esso gravano spese per progetti e/o attività autonome richiesti dalla componente studentesca previa approvazione del Consiglio d'Istituto. Su tale importo possono gravare anche spese per eventuali danni provocati dagli alunni e/o dalle classi.
 4. Il presente regolamento costituisce, unitamente con la Carta dei Servizi, con il Regolamento di Disciplina degli alunni, il Patto di Corresponsabilità e il Piano dell'Offerta Formativa, la cornice normativa interna dell'Istituto.

Art. 2 ORGANI COLLEGIALI

1. Le attività di ciascuno degli OO.CC. sono programmate, in rapporto alle proprie funzioni e competenze, in modo da realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
2. Gli Organi Collegiali operanti sono:
 - il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Comitato di Garanzia;
 - il Consiglio di Classe;
 - il Collegio Docenti;
 - il Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti.
3. Per quanto attiene alla composizione, al funzionamento, alle attribuzioni e competenze dei citati organi, si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. 297/1994 e relative integrazioni e modificazioni e dal Decreto Interministeriale 44/2001.
4. Il Consiglio d'Istituto opera ed espleta le sue funzioni nel rispetto degli artt. 8, 10 del D.Lgs. 297/1994 e relative integrazioni e modificazioni e del Decreto Interministeriale 44/2001. La sua convocazione deve essere predisposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data della riunione e deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'o.d.g., l'ora e la data della seduta. In caso di particolare urgenza, il Presidente del C.d.I., convoca con il mezzo più rapido.
5. Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni della Giunta Esecutiva si rinvia all'art. 8, commi 7, 8 e relative integrazioni e modificazioni del D.I. 129/2018 e l'art.3 del D.I. 28 maggio 1975.
6. Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni del Comitato di Garanzia si rimanda allo specifico Regolamento.
7. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce nel rispetto dei tempi e delle

modalità previste e deliberate annualmente dal Collegio dei Docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa e delle attività e degli impegni dei docenti, previsti dalla vigente normativa. La convocazione segue, per i genitori e per gli alunni, la prassi del Consiglio d'Istituto e per i docenti avviene tramite circolare corredata dell'o.d.g. della data, dell'ora.

8. Il Collegio dei Docenti, che può operare anche per commissioni, gruppi di lavoro e dipartimenti, esercita le proprie funzioni e competenze e svolge i propri lavori ai sensi dell'art.7 commi 4, 5 del D.Lgs. 297/1994 e relative integrazioni e modificazioni. Le convocazioni e le riunioni si svolgono secondo la stessa prassi dei Consigli di Classe per la componente docenti.
9. Per quanto si riferisce alla composizione, alle attribuzioni e alle funzioni del Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti si rinvia all'art.11 del D.Lgs. 297/1994.
10. Le riunioni degli organi collegiali operanti riportati al punto 2 possono essere svolte da remoto in modalità videoconferenza o in modalità mista, per motivi organizzativi.

TITOLO II REGOLAMENTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 3 NORME GENERALI SUL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

1. Per quanto attiene ai diritti e doveri degli studenti e delle studentesse si rinvia ai D.P.R. 249/1998 e 235/2007. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono sanzionati secondo quanto stabilito dal Regolamento di Disciplina approvato, ai sensi del citato D.P.R., e dal Consiglio d'Istituto, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. La presenza in classe è condizione necessaria per un efficiente ed efficace apprendimento educativo e per il regolare svolgimento delle lezioni. Gli/le alunni/e sono invitati/e ad evitare le uscite dalla classe che devono essere autorizzate dagli insegnanti nei casi di stretta necessità e per breve tempo e, di norma, singolarmente. È pertanto vietato sostare e/o attardarsi nei corridoi negli atri, sulle scale, nei cortili e nei bagni.
3. È tassativamente vietato:
 - fumare nei locali della scuola (compreso il cortile), secondo quanto stabilito dalla vigente normativa (vedi regolamento sul divieto di fumare);
 - usare qualsiasi apparecchiatura multimediale, se non autorizzata per attività didattiche o esigenze organizzative;

- sporcare o danneggiare gli spazi e il patrimonio scolastico;
4. La frequenza alle lezioni, come pure la frequenza alle altre attività svolte nel contesto degli ambiti curricolari, è obbligatoria.
 5. L'abbigliamento degli studenti e delle studentesse deve essere ispirato al decoro. Pertanto si ritiene inopportuno l'utilizzo di abbigliamento inadeguato al contesto.

Art. 4 ENTRATE

1. Il modulo di lezione è di 90 minuti.
2. L'ingresso in Istituto avviene nei cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni (tra le ore 7:55 e le ore 8:00) che è fissato per le ore 8:00. Gli alunni sono ammessi direttamente in classe dal docente della prima ora fino alle ore 8:15 dopo verranno chiusi i cancelli. Fino alle 8:05 i ritardi saranno segnalati sul registro ma non dovranno essere giustificati, invece dalle 8:05 alle 8:15 sarà necessario giustificare.
3. Gli alunni pendolari che hanno difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni perché domiciliati in zone non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, possono essere autorizzati per tutto l'anno scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all'ingresso in deroga rispetto alle disposizioni di cui al precedente art. 2, presentando apposita domanda al Dirigente Scolastico. Tali studenti possono entrare fino alle 8:15 e il loro ritardo non verrà computato.
4. Gli studenti ritardatari, oltre il termine di tolleranza (8:15), sono ammessi al secondo modulo previa autorizzazione del D.S. o di un suo delegato.
5. Il superamento della soglia di 8 ritardi influirà negativamente sul voto di comportamento.
6. L'ingresso dopo il secondo modulo di lezione è consentito solo se accompagnati da un genitore oppure autorizzati dal D.S. o da un suo delegato.
7. In caso di entrata posticipata di un'intera classe prevista dall'Istituto per motivi organizzativi, la comunicazione avverrà tramite registro elettronico.
8. In caso di reiterati ritardi il Coordinatore di classe convocherà la famiglia degli studenti minorenni e/o gli studenti maggiorenni per definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare il ripetersi del ritardo.

Art. 5 USCITE

1. L'uscita dall'Istituto avviene allo scadere dell'ultimo modulo di lezione previsto dall'orario del giorno; solo eccezionalmente, salvo improrogabili o impellenti necessità, possono essere prese in esame e autorizzate le richieste di uscita anticipata.
2. L'uscita anticipata degli alunni/e minorenni deve essere formalizzata su apposito modulo da un genitore, da chi esercita la patria potestà o da persona appositamente delegata a norma di legge

e presentata al docente in servizio nella classe che l'annoterà sul registro di classe.

3. L'uscita anticipata di un'intera classe prevista dall'Istituto per motivi organizzativi sarà comunicata alla famiglia tramite registro elettronico; per autorizzare l'uscita il genitore dovrà accedere alla sezione autorizzazioni del registro elettronico e spuntare la casella relativa.
4. In nessun caso è consentito ad un/una alunno/a minorenni uscire arbitrariamente dall'Istituto prima dell'ultimo modulo di lezione previsto dall'orario del giorno.
5. Le uscite anticipate degli alunni maggiorenni devono essere richieste dagli alunni stessi al Dirigente Scolastico oppure ad un suo delegato ed esclusivamente da loro autorizzate, entro il primo modulo di lezione. Tali uscite sono concesse solo per tre volte nell'arco dell'anno scolastico, escluso l'ultimo mese di scuola.

RIEPILOGO NORME ENTRATA/USCITA

Suono della prima campanella	07:55	Ingresso in Istituto
Suono della seconda campanella	08:00	Inizio delle lezioni
Ingresso con lieve ritardo	08:05	Lo studente entra in classe senza autorizzazione della dirigenza – Il docente segnala il ritardo e lo giustifica
Ingresso in ritardo	08:15	Lo studente entra in classe senza autorizzazione della dirigenza – Il docente segnala il ritardo che dovrà essere giustificato dalla famiglia
Dopo le 08:15 si entra in istituto al secondo modulo (ore 9:20)		Fare il permesso scritto presso i due ingressi degli edifici A e B. - Se lo studente minorenne entra con il genitore, il permesso ne contiene la firma e il docente giustifica in tempo reale. - Se lo studente minorenne entra senza il genitore, il permesso non ne contiene la firma e la giustificazione avverrà con registro elettronico. - Lo studente maggiorenne firma il proprio ingresso in seconda ora e il docente giustifica in tempo reale.

Ingresso con autorizzazione permanente già inserita dalla dirigenza	Fino alle 08:15	Lo studente entra in classe direttamente
Intervalli	09:20 - 09:40 12:20 – 12:40	Il cancello rimane chiuso e l'ingresso è interdetto a tutti gli esterni.
Uscita anticipata con autorizzazione permanente già inserita dalla dirigenza	13:35	Lo studente esce dall'Istituto
Uscita	13:50	

Art. 6 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

1. Ordinarie ore di assenza degli studenti (ingressi in secondo modulo oltre il consentito, uscite anticipate per motivi personali), al di fuori di quelle che rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del DPR 22 giugno 2009, n°122, saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico in relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n°122.
2. In caso di assenza superiore a 5 giorni, la giustificazione deve essere corredata da certificato medico attestante l'idoneità dell'alunno/a, sia esso/a maggiorenne o minorenni, al rientro, esclusivamente per i casi per i quali la legge prevede misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale.
3. Tutte le giustificazioni di assenze devono essere formalizzate tramite le apposite sezioni del registro on-line.
4. Le giustificazioni devono essere effettuate entro tre giorni dal rientro a scuola. Eventuali ritardi costituiranno elemento negativo nella valutazione del voto di comportamento.
5. L'autogiustificazione è ammessa solo per gli alunni maggiorenni.
6. Per assenze relative alla partecipazione ad eventi universitari dedicati all'orientamento, gli studenti sono tenuti a giustificare regolarmente l'assenza; tali assenze fino a 3 non concorreranno al calcolo.

Art. 7 INTERVALLI

1. Durante gli intervalli, che di norma si svolgono in cortile dalle ore 09:20 alle ore 09:40 e dalle ore 12:20 alle ore 12:40, è fatto assoluto divieto agli/alle alunni/e di uscire dalla scuola.
2. Il personale docente è responsabile, durante l'intervallo, della vigilanza sugli alunni in base ai turni di sorveglianza stabiliti dall'istituto. I docenti non impegnati nei turni di vigilanza, vigileranno le

aule in base al proprio orario di servizio.

3. In caso di pioggia o neve le classi svolgeranno l'intervallo rimanendo in aula e il docente si assicurerà che l'ambiente venga opportunamente arieggiato.
4. I collaboratori scolastici cooperano con la chiusura momentanea dei cancelli esterni.
5. Terminato l'intervallo tutti devono rientrare sollecitamente e ordinatamente nelle aule per la regolare ripresa delle lezioni.
6. Gli studenti possono recarsi in cortile in gruppo o rimanere nell'aula sempre in gruppo. Se si esce in cortile, gli zaini vanno lasciati in aula e ripresi 2 minuti prima del suono della fine della ricreazione; si ricorda altresì che non è permesso sostare sulle scale esterne. Non è possibile spostarsi nell'aula dell'ora successiva, anche solo per lasciare gli zaini, se non dopo il suono della fine della ricreazione.

Art. 8 ASSEMBLEA DI CLASSE

1. L'Assemblea di classe, della durata di 90 minuti, viene autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato a seguito di richiesta presentata almeno 3 giorni prima della data prevista e deve contenere l'assenso dei docenti del modulo richiesto. Tale richiesta può essere presentata massimo una volta al mese.
2. Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all'ordine del giorno e consegnarlo al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.
3. Le ore destinate alle Assemblee di Classe possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o di lavori di gruppo. L'organizzazione delle attività deve essere concordata con il Dirigente Scolastico.
4. Durante l'assemblea di classe il docente è tenuto alla vigilanza, anche se non assiste alla riunione, e ha il potere di intervento in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento.
5. Non è possibile lo svolgimento di assemblee di classe entro 30 giorni dal termine delle lezioni.

Art. 9 ASSEMBLEA D'ISTITUTO

1. Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per la discussione e l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale civile degli studenti e delle studentesse.
2. Alle Assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni possono partecipare, su richiesta, associazioni, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto e secondo quanto indicato dall'art.13 e dal paragrafo V della C.M. 312/1979.
3. Le ore destinate alle Assemblee d'Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o di lavori di gruppo; è competenza del Comitato Studentesco la scelta di

tale utilizzazione e l'organizzazione delle attività deve essere concordata con il Dirigente Scolastico.

4. L'Assemblea d'Istituto degli studenti deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto; tale formalità costituisce adempimento obbligatorio.
5. Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nei casi di violazione del regolamento, di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e in tutti i casi nei quali ricorrano gli estremi previsti dalla legge per un suo intervento.
6. Per quanto concerne la convocazione, la data e l'ordine del giorno, la partecipazione degli studenti e gli obblighi dei docenti alle Assemblee studentesche, si rinvia alla normativa: DPR 416/74, C.M. 312/1979, Nota U.D.D.79/1981, Nota U.D.D. 866/1981, Nota U.D.D. 795/1982.
7. Non è possibile lo svolgimento di assemblee di istituto entro 30 giorni dal termine delle lezioni.

Art. 10 UTILIZZO DEL TELEFONO E DEL CELLULARE

1. È fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare negli ambienti scolastici durante le lezioni, salvo diverse indicazioni fornite dai docenti per attività didattiche o esigenze organizzative.
2. È fatto divieto assoluto di ledere la privacy altrui attraverso riproduzioni foto o video.
3. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire del centralino della scuola.
4. Durante le lezioni tutti i cellulari e/o ulteriori dispositivi elettronici di comunicazione degli studenti dovranno essere tenuti spenti nello zaino, salvo diverse indicazioni fornite dai docenti per attività didattiche o esigenze organizzative. Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, per sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. Si ricorda che l'uso improprio del cellulare, ad esempio per riprese o foto dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Blog, YouTube e altro), oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento di Istituto, costituisce reato per violazione della privacy (Regolamento Europeo 679/2016 e art.10 del Codice Civile) ed è soggetto a denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

TITOLO III

Art. 11 NORME GENERALI SULL'UTILIZZO DEGLI SPAZI

1. Gli studenti, le studentesse e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo quanto stabilito dagli artt. 12, 13, 14, 15 del D.Lgs. 297/1994 e relative integrazioni e modificazioni.
2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'istituto, oltre l'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione.
3. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.
4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili.
5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.
6. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'Art. 3 del presente Regolamento.
7. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature, il materiale didattico e scientifico, le dotazioni librerie, le strutture e le suppellettili della scuola è tenuto al risarcimento del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari, civili e penali. Agli/alle alunni/e si applicano le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Art. 12 BIBLIOTECA (Vedi Regolamento apposito)

1. Il funzionamento della Biblioteca d'Istituto è disciplinato da norme elaborate dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. Nei limiti della situazione dei locali e degli orari di servizio del personale, dette norme garantiscono:
 - l'agevole accesso al prestito e alla consultazione;
 - l'accesso alla biblioteca anche nelle ore pomeridiane da parte del personale della scuola, degli /delle alunni/e e dei genitori.
2. La gestione della Biblioteca è affidata alla Commissione formata di norma da quattro docenti designati dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio Docenti. La commissione alla fine di ogni anno scolastico redige una relazione da presentare al Consiglio di Istituto sull'andamento dei prestiti e della consultazione, catalogazione con eventuali suggerimenti o proposte per il miglioramento e lo sviluppo del servizio

Art. 13 LABORATORI (Vedi Regolamento del laboratorio di informatica e del laboratorio multimediale)

Il funzionamento dei Laboratori è assicurato da docenti nominati annualmente dal Dirigente Scolastico. Tali insegnanti stabiliscono, con la cooperazione degli assistenti tecnici, i tempi e le modalità di utilizzo dei laboratori e predispongono a fine anno una relazione sulle attività svolte, con proposte e suggerimenti per il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature.

Art. 14 PALESTRA (Vedi Regolamento apposito)

L'utilizzo della Palestra e degli spazi esterni attrezzati per le attività ginnico-sportive è disciplinato dalle norme elaborate congiuntamente dai docenti di Scienze Motorie e Sportive e approvate dal Consiglio di Istituto.

Art. 15 AULA MAGNA

È un'importante risorsa strutturale sia per l'Istituto sia per il territorio; viene utilizzata prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo.

Art. 16 CORTILE E SPAZI ESTERNI

1. Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, all'educazione di chi li frequenta.
2. Il parcheggio è riservato al personale dell'Istituto. Gli studenti possono solo parcheggiare ciclomotori a due ruote, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati.
3. Si dispone il divieto di transito ai pedoni nella zona centrale e laterale sinistra della rampa di accesso all'edificio scolastico. Gli utenti dovranno accedere esclusivamente dal lato destro, corrispondente al cancello pedonale.

TITOLO IV OFFERTA FORMATIVA

Art. 17 NORME GENERALI SULL'OFFERTA FORMATIVA

1. L'Istituto cura la progettazione ed attivazione di esperienze di ampliamento-potenziamento dell'offerta formativa e di iniziative integrative e complementari in orario extracurricolare.
2. Per favorire i processi di apprendimento orientati ad una didattica per competenze, così come richiesto dalla normativa ministeriale (D.M. 139/2007), l'Istituto ha deliberato per una

articolazione del monte ore del Curricolo suddivisa in 5 giorni, ognuno dei quali composto da quattro moduli orari di 90 minuti. Tale scelta è stata effettuata al fine di consentire agli studenti di seguire ogni giorno solo 4 diverse materie, permettendo loro una più agevole programmazione del lavoro da effettuarsi a casa.

3. Le iniziative integrative e complementari, oltre alla fase propositiva, possono, nel rispetto del D.P.R. 567/1996 art.4, essere organizzate e gestite dalla stessa componente studentesca.

Art. 18 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. All'interno dell'offerta formativa, le visite guidate e i viaggi d'istruzione costituiscono esperienze di arricchimento culturale e strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti paesaggistici, artistici, storico-sociali, folcloristici, non possono, pertanto, avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici.
2. Gli organi scolastici interessati alle attività in oggetto sono:
 - a) il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe per quanto attiene alla promozione e alla programmazione nei suoi aspetti didattico-educativo e culturali;
 - b) il Consiglio d'Istituto per quanto attiene la determinazione dei criteri generali e la deliberazione dell'effettuarsi delle attività medesime;
 - c) la Giunta Esecutiva, coadiuvata dalla commissione di cui al successivo articolo e dalla segreteria per la parte strumentale, per la cura dell'esecuzione;
 - d) il Dirigente Scolastico per le sue specifiche competenze.
3. A sostegno dei lavori della Giunta Esecutiva è costituita una commissione, composta da cinque docenti individuati dal Collegio e nominati dal Dirigente Scolastico, con il compito di coordinamento e di preparazione.
4. Fermo restando l'autonomia decisionale del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe i viaggi d'istruzione devono essere proposti da apposita Commissione e programmati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Partecipazione, di norma, di almeno i 2/3 degli/delle alunni/e per ciascuna classe;
 - b) presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni/e salvo viaggi in cui è previsto la collaborazione con staff/istruttori esterni;
 - c) contenimento della spesa in limiti ragionevoli onde non creare situazioni discriminatorie;
 - d) garanzia di copertura assicurativa per tutti i partecipanti.
5. È opportuno, ai fini di una ordinata organizzazione dei viaggi d'istruzione, che i Consigli di Classe, sulla base delle proposte votate in Collegio dei Docenti, inseriscano nell'ambito della progettazione didattica le proposte del viaggio prescelto con congruo anticipo, indicando la meta, i giorni da utilizzare e la dichiarazione di disponibilità dei docenti accompagnatori, fatta salva la possibilità di operare accorpamenti da parte della commissione.
6. Per le classi prime il collegio ha deliberato, in data 14 giugno 2023, il progetto accoglienza da svolgersi all'inizio dell'anno scolastico, privilegiando la partecipazione a Campi Scuola a carattere

sportivo, per le classi seconde e terze stage linguistico o percorso storico/artistico/naturalistico/scientifico, per le classi quarte e quinte è previsto il viaggio verso una capitale Europea, per le quarte una meta preferibilmente nell'ambito del Progetto "Viaggio della Memoria".

I giorni destinati ai viaggi d'istruzione sono di massimo 6 giorni e 5 notti.

7. È ritenuta inopportuna, demandando la decisione al Consiglio di Classe, la partecipazione ai viaggi d'istruzione degli alunni/e che abbiano subito sanzioni disciplinari (sospensione o 3 note disciplinari) durante l'anno scolastico. Qualora ci fossero casi di alunni per i quali si ritiene non idonea la partecipazione, tale decisione deve essere esplicitamente verbalizzata. Resta comunque fermo che gli /le alunni/e durante i viaggi d'istruzione e le visite guidate sono sottoposti a tutte le norme del Regolamento di Disciplina.
8. A conclusione di ogni viaggio d'istruzione i docenti accompagnatori redigono una relazione congiunta con l'indicazione sull'andamento dell'attività svolta, sul comportamento degli studenti e delle studentesse e con la segnalazione di eventuali carenze o inadempienze da parte dell'agenzia organizzatrice.
9. È fissato a 10 il limite massimo di giorni dedicabili a viaggi di istruzione, visite guidate o attività progettuali antimeridiane deliberate dal Consiglio di Classe. Tali esperienze didattiche devono essere equamente distribuite fra le varie discipline; si ritiene inoltre auspicabile che il maggior numero possibile di attività possa essere programmato in orario pomeridiano.

Art. 19 SCAMBI CULTURALI

Rientrano nell'offerta formativa anche gli scambi educativi e culturali, le attività di tirocinio, di stage, stage linguistici, di ricerca ed esercitazioni sul campo e gli scambi educativi come esperienze finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche degli indirizzi di studio. Tale attività devono trovare coerente collocazione nelle progettualità curricolare dei Consigli di Classe ed essere in sintonia con le indicazioni del P.T.O.F.

Per l'anno scolastico 2023-24 lo stage linguistico, già deliberato dal collegio dei docenti in data 14 giugno 2023, e avente come meta Malta, è aperto alle classi terze.

REGOLAMENTO DOCENTI

Art. 20 NORME GENERALI

1. I docenti, unitamente al personale, partecipano e cooperano alla realizzazione di un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona degli studenti e delle studentesse e alla costruzione di un servizio educativo-didattico di qualità.
2. Per quanto attiene ai diritti e ai doveri dei docenti si rinvia alla vigente normativa in materia, a quanto indicato dai dispositivi contrattuali.

Art. 21 ORARIO DI SERVIZIO

I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio. È rimessa alla valutazione del Dirigente Scolastico l'adozione di strumenti per comprovare l'effettiva osservanza dell'orario di servizio.

Art. 22 SORVEGLIANZA ALUNNI

Rientra tra gli obblighi del personale docente la sorveglianza degli/delle alunni/e durante la lezione, durante gli intervalli, l'accoglienza in classe a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e l'assistenza al momento dell'uscita dall'aula, che dovrà avvenire in maniera ordinata.

Art. 23 RICEVIMENTO GENITORI

I docenti, per quanto attiene il ricevimento individuale antimeridiano, ricevono i genitori per un'ora a settimana con modalità che verranno gestite autonomamente (in presenza e/o online tramite videoconferenza).

Il ricevimento online tramite videoconferenza, a discrezione del docente, potrà essere antimeridiano o pomeridiano, per un'ora a settimana. Le prenotazioni da parte della famiglia devono sempre avvenire attraverso il RE.

Ai genitori che hanno prenotato il colloquio, il docente invierà, tramite l'e-mail registrata in RE, l'invito al collegamento a distanza a meno che il link non sia stato già fornito nelle note per le famiglie. Il genitore sarà ammesso alla videoconferenza secondo l'orario di prenotazione e la durata del colloquio non dovrà sfiorare nella fascia oraria successiva.

Sia i docenti che i genitori sono tenuti a disdire gli appuntamenti in caso di eventi avversi non programmabili, che non consentano il colloquio. In base alla normativa sulla privacy i colloqui a distanza con le famiglie non devono essere registrati.

È altresì previsto un ricevimento pomeridiano, previsto per il mese di marzo.

TITOLO VI

REGOLAMENTO PERSONALE A.T.A.

Art. 24 NORME GENERALI

1. Secondo i principi del miglioramento delle prestazioni, della ottimizzazione delle risorse, il personale A.T.A., nel rispetto dei profili professionali e delle funzioni, collabora con il Dirigente Scolastico e il personale docente, al generale buon andamento del servizio scolastico.
2. Per quanto attiene ai diritti e ai doveri del personale A.T.A. si rinvia alla vigente normativa in materia, a quanto indicato dai dispositivi contrattuali.
3. Per quanto riguarda l'esercizio e l'orario dei servizi di segreteria, gli standard specifici delle procedure e tempi delle operazioni si rinvia alla " Carta dei Servizi".

Art. 25 D.S.G.A.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi oltre a sovrintendere, con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo-contabili, curandone la gestione e il coordinamento, assicura, unitamente al Dirigente Scolastico, i servizi generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto agli obiettivi dell'istituto in particolare del P.T.O.F.

TITOLO VII FORMAZIONE CLASSI PRIME – ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI – ORARIO LEZIONI

Art. 26 FORMAZIONE CLASSI PRIME

La formazione delle Classi Prime è affidata ad una commissione designata all'interno del Collegio dei Docenti composta da quattro docenti (FS al PTOF e FS Orientamento in entrata FS Inclusione) e presieduta dal Dirigente Scolastico. Per la formazione dei gruppi-classe si rimanda ai criteri definiti nell'Allegato al presente Regolamento.

Art. 27 SMEMBRAMENTO E/O ACCORPAMENTO CLASSI

Nei casi di sdoppiamento o di accorpamento di classi è competenza del Consiglio di Istituto formulare

i criteri e deliberare in merito alla fattispecie, sentite le proposte del Collegio dei Docenti, come specificato nell'Allegato al presente Regolamento (Criteri smembramento e/o accorpamento classi).

Art. 28 ASSEGNAZIONE CLASSI AI DOCENTI

È attribuzione e competenza del Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, procedere all'assegnazione delle classi ai docenti. Ai fini dell'assegnazione delle classi ai docenti si rimanda ai criteri specificati in Allegato.

Art. 29 FORMULAZIONE ORARIO SCOLASTICO

1. Rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Dirigente Scolastico la formulazione dell'orario; il Dirigente ha facoltà di delegare tale operazione ad una commissione.
2. L'orario definitivo delle lezioni, articolato su tre settimane, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto e vi resta per tutta la durata dell'anno scolastico. Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutte le componenti della comunità scolastica.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattico-organizzativa e in sintonia con il P.T.O.F., la scuola può adottare diverse e nuove forme di articolazione oraria.

TITOLO VIII CONDIZIONI AMBIENTALI E SICUREZZA – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Art. 30 L'AMBIENTE SCOLASTICO

1. L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. I collaboratori scolastici si adoperano per garantire e ripristinare il decoro degli ambienti scolastici nel rispetto delle loro competenze.
2. Nel corso di ogni anno scolastico devono essere previste iniziative di informazione e formazione per la componente docente e non docente e/o per quella studentesca finalizzate all'acquisizione di un'adeguata "cultura della sicurezza" e di almeno un'esercitazione di evacuazione dell'istituto. È opportuno che l'espletamento di tali iniziative possa trovare, nei limiti del possibile, la collaborazione della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto obbligo per tutta la popolazione scolastica osservare le norme e rispettare le disposizioni sulla sicurezza.

Art. 31 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

1. È consentito agli studenti e alle studentesse effettuare comunicazioni fra loro in spazi

appositamente destinati, purché autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal vicario.

Art. 32 ACCESSO AI DOCUMENTI

Per quanto attiene all'accesso a documenti, si rinvia alla legge 241/1990 e alla relativa regolamentazione e a quanto disposto dalla normativa sulla tutela dei dati personali.

Per tutto quanto non espressamente previsto e considerato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.